

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 ottobre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2020, n. 9.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale. (20R00223). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2020, n. 10.

Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. (20R00224). Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 24.

Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel servizio sanitario regionale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19. (20R00217). Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 25.

Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche alla l.r. 79/2019. (20R00218). Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 26.

Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011. (20R00219) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2020, n. 27.

Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012. (20R00220) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2020, n. 28.


Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. (20R00221). Pag. 21

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 maggio 2020, n. 11.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020. (20R00226) Pag. 25





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2020, n. 9.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 27 maggio 2020 - Anno 51 - Parte I)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17
(Istituzione del difensore civico)*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, al difensore civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, previste dalla legge n. 154/1981.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Alla fine del comma 13 dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego.».

2. Il comma 7 dell'art. 32 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Le giornate di caccia esercitate nelle aziende agriturismo-venatorie non rientrano nel computo di quelle settimanali e annuali.».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«6-bis. Acquisito il parere di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 1995, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248, la regione può stabi-

lire che le giornate di caccia esercitate in forma selettiva agli ungulati non rientrino nel computo di quelle settimanali e annuali.».

4. All'art. 45-bis della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora siano richieste particolari specializzazioni o per impossibilità di intervento o carenza delle strutture di cui al comma 1 o in altri casi di necessità, la regione può avvalersi di soggetti autorizzati da altre regioni allo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma tramite convenzione.»;

b) al comma 2 dell'art. 45-bis della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

5. Dopo il comma 1-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-ter. Si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 se la violazione dell'orario di cui alla prima fattispecie sanzionata dall'art. 31, comma 1, lettera g) della legge n. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è contenuta entro un arco temporale di trenta minuti.».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12
(Riordino delle aree protette)*

1. All'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola: «Consiglio» sono aggiunte le seguenti: «di Amministrazione»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare l'uniformità delle procedure istituzionali, amministrative e gestionali degli enti parco, con deliberazione della giunta regionale, adottata ai sensi dell'art. 29-bis, sono disciplinate le modalità di funzionamento, anche telematiche, di adozione e di deliberazione degli atti e di apposizione dei pareri sugli stessi, degli organi di cui ai commi 1, 2 e 3 e degli uffici e dei servizi.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ove non diversamente previsto dallo statuto, la comunità del parco è presieduta dal consigliere più anziano di età tra i presenti sino alla elezione del presidente della comunità. Le funzioni di segretario della comunità del parco sono svolte da un dipendente in servizio a qualsiasi titolo presso l'ente nominato dal direttore. Resta salva la potestà del direttore di svolgere, personalmente e in ogni tempo, le funzioni di segretario.».



3. Dopo il comma 6 dell'art. 29-*bis* della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di assicurare economie di scala, di potenziare gli apparati amministrativi e di avvalersi di personale di particolare qualificazione professionale, anche per far fronte ad attività derivanti dalla partecipazione della regione e degli enti parco al raggiungimento degli obiettivi dei progetti comunitari, agli enti parco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6-*ter*. Al personale dirigente in servizio a tempo indeterminato presso gli enti gestori possono essere attribuite e delegate, senza oneri per il bilancio regionale, le funzioni vicarie di cui all'art. 15-*bis* della legge regionale 4 dicembre 1999, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e le procedure di cui all'art. 24, comma 6 della medesima legge regionale n. 59/2009, nell'ambito del Dipartimento di afferenza.»

4. All'art. 32 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «esercita» sono inserite le seguenti: «mediante il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 2»;

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero gli agenti, i funzionari e gli ufficiali di polizia locale degli enti-territorialmente ricompresi nell'area protetta, previa intesa tra gli enti gestori e gli enti locali interessati. La regione e gli enti gestori disciplinano le modalità del servizio»;

c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Al personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli enti di gestione delle aree protette di cui ai commi 1 e 2 ovvero presso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e biodiversità, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e successive modificazioni e integrazioni, ove il personale sia incaricato, con provvedimento degli organi competenti, delle funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria.

5-*ter*. Al personale in servizio a qualsiasi titolo presso la regione, presso gli enti di gestione delle aree protette di cui ai commi 1 e 2 e presso gli enti locali il cui territorio ricade in area protetta ovvero convenzionato con gli enti di gestione competenti, inquadrato nella categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro «Funzioni locali», possono essere attribuite, con provvedimento dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui opera in posizione di distacco, comando e convenzione, funzioni di eco-ausiliario ovvero assistente al guardia-parco ovvero assistente agli operatori della vigilanza regionale, per lo svolgimento di attività di informazione, gestione e conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e delle aree protette della regione, prevenzione, controllo e accertamento delle violazioni a leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, sub-regionali e locali. Al personale suddetto viene attribuita la qualifica di

agente ausiliario di polizia amministrativa e si applica il comma 5. Con deliberazione della giunta regionale e del competente organo di governo delle aree protette vengono assunte le determinazioni organizzative conseguenti a quanto disciplinato dal capoverso precedente.»

5. All'art. 50 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: «Con determinazione dell'ente di appartenenza può essere attribuito l'incarico di struttura organizzativa complessa al dirigente che ricopre incarichi di direzione in più enti gestori, tenuto conto del piano della performance di ciascuno degli enti interessati.»;

b) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «e della Comunità»;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il direttore designa il segretario del consiglio e della comunità individuandolo tra i dipendenti anche diversi, in servizio a qualsiasi titolo presso l'ente parco. Resta salva la potestà del direttore di svolgere, personalmente e in ogni tempo, le funzioni di segretario dei due organi.»

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate))


1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le sedute della commissione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.» sono sostituite dalle seguenti: «Le sedute della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre componenti, compreso il presidente.»

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)

1. Il comma 4-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), finanziati da soggetti pubblici, nonché per gli interventi finanziati con i proventi derivanti dalla cessione degli alloggi pubblici, è riconosciuta alle aziende, a valere sul finanziamento dei singoli interventi, una percentuale non superiore al 20 per cento dell'importo del costo di costruzione per attività tecniche svolte all'interno delle aziende e per spese generali afferenti il singolo intervento, dettagliatamente documentate in relazione alle effettive attività svolte.»



Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)

1. Dopo la lettera *j*) del comma 4 dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti:

«*j-bis*) la posa e installazione di recinzioni per la protezione dei terreni agricoli, sia di privati che dei coltivatori diretti, dai danni della fauna selvatica non costituenti aree di fondo chiuso;

j-ter) la pulizia dei canali di scolo dei terreni agricoli e a lato delle strade interpoderali, sia di proprietà di privati che di coltivatori diretti qualora non ricompresi nel reticolo idrografico regionale;

j-quater) la realizzazione di canali di scolo e rampe *ex novo* per volumi di scolo inferiori ai 20 mc;

j-quinquies) ogni attività agricola che comporti movimenti di terra inferiori ai 20 mc;

j-sexies) le opere provvisorie di messa in sicurezza e necessarie al transito e all'accesso delle strade pubbliche e private per frane e smottamenti.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 72-*sexies* della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per gli interventi di installazioni o modificazioni di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 10 watt gli interessati sono tenuti a trasmettere al comune e ad ARPAL entro trenta giorni dall'avvenuta installazione o modifica, i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati secondo i tracciati stabiliti dalla giunta regionale.»

2. Il comma 1 dell'art. 72-*quaterdecies* della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa relativa agli impianti di teleradiocomunicazione e alle linee e impianti elettrici comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00:

1) per l'installazione e la modifica di impianti di teleradiocomunicazione, di cui agli articoli 87 e 87-*bis* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, realizzati a condizioni o modalità difformi rispetto a quanto segnalato o autorizzato, ovvero realizzati in assenza del previsto invio ad ARPAL della documentazione necessaria alla valutazione della compa-

tibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione della normativa nazionale in materia;

2) per la costruzione e l'esercizio di opere di connessione alle reti dell'energia elettrica senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis* della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;

b) da euro 500,00 a euro 5.000,00:

1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo;

2) per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 72-*sexies*, comma 3-*bis*;

c) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la mancata trasmissione ad ARPAL dell'autocertificazione relativa agli impianti, di cui all'art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 72-*sexies*, comma 2.»

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a*) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo ornamentale, edule e industriale;»

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è composto da:

a) l'assessore all'agricoltura della Regione Liguria;

b) un esperto in materia nominato dalla Regione Liguria;

c) un esperto designato dalla Camera di commercio Riviere di Liguria;

d) un esperto designato dall'Istituto regionale per la floricoltura;


e) un esperto designato dal CREA Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo sede di Sanremo;

f) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA);

g) un esperto designato dall'Ente gestore del mercato dei fiori di Sanremo;

h) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

i) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli esportatori e distributori di piante e fiori;



j) tre esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico.»

3. All'art. 3 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ogni componente del comitato può indicare un proprio supplente.»;

b) al comma 5, la parola: «sette» è sostituita dalla parola: «cinque»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comitato dura in carica cinque anni.»

4. L'art. 4 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Funzioni del comitato*). — 1. Il comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera sulle politiche del florovivaismo e in particolare:

a) elabora le linee guida del distretto di cui all'art. 5;

b) formula proposte alla giunta regionale in merito alle politiche florovivaistiche;

c) formula proposte alle amministrazioni locali per la definizione dei programmi che interessano il comparto florovivaistico;

d) favorisce la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo;

e) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle linee guida del distretto di cui all'art. 5;

f) promuove accordi di filiera destinati alla creazione di migliori relazioni di mercato all'interno del distretto;

g) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di cui all'art. 5, ivi compresa la promozione delle produzioni del distretto.»

5. Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Progetti a rilevanza regionale*). — 1. La regione, nell'ambito dei Servizi di sviluppo agricolo, può affidare direttamente al distretto la realizzazione di specifici progetti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 150 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni.»

6. L'art. 5 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Linee guida del distretto*). — 1. Il comitato predispose le linee guida del distretto che indicano, sulla base di un'analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, i criteri di massima per lo sviluppo del florovivaismo del distretto.

2. I criteri riguardano principalmente:

a) l'armonizzazione dei programmi di innovazione, ricerca e sperimentazione degli enti presenti sul territorio del distretto;

b) le iniziative tese a favorire la nascita di nuove imprese e nuova occupazione attraverso programmi che sostengano l'insediamento di giovani floricoltori;

c) le azioni tese all'introduzione nelle imprese della filiera delle innovazioni di prodotto e di processo fornite dalla più moderna tecnologia;

d) la creazione e l'ampliamento di servizi d'assistenza tecnica, divulgazione e informazione professionale;

e) i programmi di promozione sui mercati interni e internazionali delle produzioni del distretto;

f) l'introduzione di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale;

g) l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione complessiva della filiera e dei suoi servizi;

h) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo di singoli segmenti e dall'insieme della filiera florovivaistica.

3. Le linee guida possono suggerire interventi straordinari finalizzati al sostegno e allo sviluppo della filiera florovivaistica.

4. La giunta regionale verifica la conformità e la coerenza delle linee guida rispetto alla normativa vigente e le approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento; la regione può valutare di estendere ad altre zone al di fuori del distretto i criteri di massima previsti o derivanti dalle linee guida del distretto.

5. Le linee guida possono costituire un riferimento per tutti gli attori della filiera, singoli e associati, pubblici e privati.»

7. All'art. 6 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «nelle linee guida»;


b) al comma 5 le parole: «del programma» sono sostituite dalle seguenti: «delle linee guida»;

c) al comma 6 le parole: «dal programma» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida».

8. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il programma di distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Le linee guida di cui all'art. 5.»

9. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il proprio programma» sono sostituite dalle seguenti: «le proprie linee guida».

10. Con l'entrata in vigore della presente legge il comitato di distretto di cui all'art. 3 della legge regionale n. 42/2001 decade, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data di nomina del nuovo comitato di distretto.



Art. 9.

Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale)

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 35/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché della caccia agli ungulati, per due giornate settimanali a scelta del cacciatore;».

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Il PEAR conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti.».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*b)* cinque esperti del settore, di cui un funzionario regionale, due designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, uno designato dalle cooperative e consorzi di titolari di licenza taxi maggiormente rappresentative e un esperto in materia di handicap;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 34-*quater* della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«*1-bis.* La Città metropolitana di Genova, le province e i comuni provvedono, entro la data del 1° marzo di ogni anno, all'aggiornamento del registro, di cui al comma 1, inserendo i dati relativi all'anno precedente.».

Art. 12.

Modifica alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività agrituristiche e itturistiche».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale)

1. Dopo la lettera *n-bis)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*n-ter)* formare, gestire e aggiornare specifici elenchi di intervistatori-rilevatori appositamente costituiti per rilevazioni statistiche affidate dall'ISTAT alla struttura statistica regionale.».

2. All'art. 13 della legge regionale n. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Trattamenti dati personali, segreto d'ufficio e segreto statistico);».

b) al comma 1 dopo le parole: «disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni» e le parole: «e alla deliberazione del Garante privacy 31 luglio 2002, n. 13 (Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale)» sono sostituite dalle seguenti: «e alle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", allegato A3 al Codice della privacy adottato con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico regionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dall'art. 6-*bis* del decreto legislativo n. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.».

Art. 14.


Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 17 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* Le convenzioni di cui al comma 1 possono, altresì, essere finalizzate, senza ulteriori oneri a carico della regione, ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di:

a) mutui a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo o dall'accoglimento della medesima;

b) finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale, erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità delle Federazio-



ni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritti nel registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 66 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri)

1. All'art. 1 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «le procedure di assoggettamento al sistema di controllo, le modalità di controllo e vigilanza e», sono soppresse;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole: «paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, punto 5 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio».

2. Alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «produttore iscritto nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 4», sono soppresse.

3. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

4. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «12 febbraio 2007, n. 85, recante disposizioni in materia di regolazione dei mercati» sono sostituite dalle seguenti: «3 febbraio 2016 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013)».

5. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcu-

ne categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006».

6. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

7. L'art. 13 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

8. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 66/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea, di una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto, come disposto dall'art. 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006» sono sostituite dalle seguenti: «di una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati)

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 10/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Inquinamento di corpi idrici superficiali*). — 1. Il Piano di tutela delle acque, di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, può stabilire misure e valori di riferimento per gli interventi di bonifica, da adottarsi nel caso di eventi inquinanti, anche pregressi, che interessino o abbiano interessato corpi idrici superficiali.

2. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di prevenzione di cui agli articoli 242, commi 1 e 2, e 304 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.».

2. All'art. 25 della legge regionale n. 10/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «da euro 1.500,00 a euro 15.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000,00 a euro 30.000,00»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di violazione degli obblighi di bonifica stabiliti ai sensi dell'art. 13-bis.».



Art. 17.

Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 14/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «, non rientranti» fino a: «legge 6 agosto 2008, n. 133),» sono soppresse.

Art. 18.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 - Testo unico in materia di commercio)

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2011 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «importo massimo annuale di euro 20.000,00 per beneficiario» si interpretano nel senso che gli aiuti possono essere concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, fino ad un massimo di 20.000 euro di spesa ammissibile, per ogni anno di ritardo nel versamento da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Negli ambiti di cava previsti nel Piano sono ammessi gli interventi sui corsi d'acqua esistenti che risultino necessari per consentire l'attuazione del programma di coltivazione proposto, a condizione che siano garantiti, per ogni fase attuativa del programma medesimo, l'adeguato deflusso delle acque e la funzionalità idraulica della rete di regimazione. In ogni caso la ricomposizione ambientale o il riutilizzo del sito devono comprendere il ripristino ovvero la reinalveazione del tratto di corso d'acqua oggetto degli interventi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza definite dalla normativa vigente in materia. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi mediante autorizzazione di tipo idraulico, acquisita nell'ambito del procedimento di cui all'art. 11.».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, ha validità di cinque anni ed è rinnovabile.

2-ter. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i presupposti, i requisiti, le condizioni e la modulistica per la presentazione dell'istanza di autorizzazione nel rispetto della vigente normativa di settore, le fasi e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni individuate nel comma 1, nonché le conseguenze del venir meno del possesso dei suddetti presupposti, requisiti e condizioni dichiarati dalle imprese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A) e successive modificazioni e integrazioni in sede di presentazione dell'istanza.».

Art. 21.

Modifica alla legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico)

1. Alla lettera n) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-ter».

Art. 22.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa in materia di paesaggio)


1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«d) interventi urbanistico-edilizi di natura privata all'interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, con esclusione degli interventi di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all'esercizio di attività già insediate;».

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

1. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.



2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione Liguria (di seguito regione)».

3. Ai commi 1 e 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dall'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione».

4. All'art. 47 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione»;

b) al comma 5, le parole: «L'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «La regione».

5. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la regione».

6. Ai commi 2, 4 e 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione».

7. Ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione».

8. All'art. 55 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «l'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la regione»;

b) al comma 2, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione».

9. All'art. 56 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «L'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «la regione»;

b) al comma 2, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione».

10. All'art. 57 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione»;

b) al comma 4, le parole: «dall'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione».

11. Il comma 2 dell'art. 57-bis della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono inserire sull'apposita piattaforma informatica i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti secondo le modalità e i termini definiti con apposita delibera della giunta regionale.».

12. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione».

13. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: «dall'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione»;

b) alle lettere e) ed f), le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione».

14. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 66 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «all'ente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione».

15. L'art. 66-bis della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 66-bis (Sanzioni relative alle comunicazioni dei movimenti turistici). — 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di struttura ricettiva, nonché il locatore di appartamento ammobiliato ad uso turistico, che ometta l'inserimento sull'apposita piattaforma informatica regionale dei dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti.

2. La sanzione di cui al comma 1 è riferita ad ogni singola omissione dell'inserimento di cui sopra.».

16. Dopo l'art. 69 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis (Norma transitoria in materia di comunicazioni dei movimenti turistici). — 1. Fino all'approvazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 57-bis, comma 2, per i titolari delle strutture ricettive continua ad operare la disciplina di cui alla deliberazione della giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1565 e trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri relativi ai movimenti turistici di cui all'art. 57-bis. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati giornalieri.».

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di cui al comma 1-bis il consiglio di amministrazione rimane in carica di norma fino al termine del mandato. Con deliberazione approvata all'unanimità, può essere disposta l'immediata decadenza. Il consiglio di amministrazione



uscente espleta le procedure per l'insediamento dei nuovi organi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del mandato ovvero dall'approvazione all'unanimità della deliberazione di decadenza, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione.».

2. All'art. 6-*bis* della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «dai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «da rappresentanti»;

b) il comma 3, è sostituito dai seguenti:

«3. L'assemblea degli enti svolge le seguenti funzioni:

a) nomina all'unanimità l'amministratore unico di cui all'art. 4, comma 1-*bis*;

b) esercita l'opzione per la ricostituzione del consiglio di amministrazione al termine del mandato dell'amministratore unico;

c) attribuisce l'incarico di direttore dell'azienda all'amministratore unico nel caso previsto dall'art. 6-*ter*, comma 5.

3-*bis*. L'amministratore unico uscente espleta le procedure per l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del mandato, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione.».

3. Alla fine del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «in possesso di diploma di laurea o con esperienza almeno decennale maturata in posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La decisione di fusione è soggetta al parere favorevole vincolante della giunta regionale in relazione all'impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale e alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale.

1-*ter*. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di fusione di massima corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta fusione e dei bilanci degli ultimi due esercizi delle aziende. A seguito del parere favorevole della giunta, può essere avviato il procedimento di fusione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti.».

5. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«1. Le aziende possono trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, previo parere favorevole vincolante della giunta regionale in relazione all'impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale ed alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale.

1-*bis*. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di trasformazione corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta e dei bilanci

degli ultimi due esercizi dell'azienda. A seguito del parere favorevole della giunta, può essere avviato il procedimento di trasformazione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti.

1-*ter*. L'organo di amministrazione delibera la trasformazione e approva il nuovo statuto adeguato alla natura privata, nella forma di atto pubblico. L'adeguamento dello statuto può prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.».

Art. 25.


Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015)

1. L'art. 18 della legge regionale n. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Centralizzazione degli acquisti, stazione unica appaltante e committenza regionale*). — 1. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 37 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'art. 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la regione, quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, stipula le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della giunta regionale in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni, gli enti strumentali e le società in house della regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Le altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), aventi sede nel territorio regionale, possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1.

3. La regione, centrale di committenza ai sensi del comma 1, si configura quale Stazione unica appaltante, di seguito SUAR, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione unica appaltante, in attuazio-



ne dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'acquisizione di beni e servizi sanitari per conto delle aziende e degli enti appartenenti al Servizio sanitario regionale nonché delle ASP e degli altri enti pubblici è effettuata dall'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l'acquisizione di beni e servizi informatici è effettuata da Liguria Digitale S.p.A. per gli enti aderenti al Sistema informativo regionale integrato, per gli altri enti soci e per gli enti convenzionati con la società medesima. All'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato provvede il Consorzio energia Liguria, centrale di committenza di cui all'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, che assicura la necessaria assistenza ai propri consorziati nella fase di esecuzione del contratto. Le centrali di committenza del presente comma stipulano le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le centrali di committenza di cui al comma 4 costituiscono articolazioni funzionali della SUAR e operano sotto la sua direzione e il suo coordinamento e in particolare con riferimento al coordinamento della programmazione in relazione alle procedure di gara di appalto da svolgersi e alla trasmissione dei flussi informativi tra la SUA e la prefettura - Ufficio territoriale del Governo (UTG). In relazione alle gare per i lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Nonne per l'edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE.

6. La SUAR può procedere, nei limiti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni su richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, delle autorità di sistema portuale, delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) aventi sede sul territorio regionale ligure e degli enti di cui al comma 1 sulla base di convenzioni quadro tra la regione e detti soggetti, anche in forma associata.

7. La regione, mediante apposito supporto informatico, riceve dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 6 il rispettivo fabbisogno e lo elabora al fine di predisporre la programmazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le programmazioni settoriali previste dalle vigenti normative. Il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l'avvio di apposita procedura di gara, mediante l'indizione di procedure di gara centralizzate ovvero mediante il ricor-

so al mercato elettronico regionale. La giunta regionale, al fine di favorire la diffusione e l'utilizzo dell'eProcurement, adotta, con proprio provvedimento, linee guida in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi in forma centralizzata ovvero attraverso il mercato elettronico regionale.

8. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi, per l'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di mezzi strumentali all'esercizio del pubblico servizio della società di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), quale centrale di committenza di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.


9. La regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta, con provvedimento della giunta regionale, le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti e subappalti pubblici, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti.

10. Presso il settore competente in materia di appalti della regione è istituito, con funzioni di coordinamento, il comitato delle SUA. Il comitato delle SUA, operante a titolo gratuito, è composto da sei componenti di cui tre appartenenti al settore competente in materia di appalti della regione, uno appartenente ad IRE S.p.A., uno appartenente ad A.Li.Sa. - Sistema sanitario Regione Liguria e uno appartenente a Liguria Digitale S.p.A.. Il presidente del comitato delle SUA è il dirigente del settore competente in materia di appalti di Regione Liguria che lo rappresenta nell'esercizio di tutte le funzioni, attività o compiti. Possono avvalersi del comitato delle SUA, relativamente alla materia contrattuale, i soggetti costituenti il settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della regione. La giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina i compiti e il funzionamento del comitato.».

Art. 26.

Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 - Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale e ai lavori pubblici) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2017 e successive modificazioni e integrazioni, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2021».



Art. 27.

Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. Agli oneri finanziari per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.».

Art. 28.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2020)

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2019, le parole: «, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico», sono soppresse.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022)

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2019, è sostituita dalla seguente:

«*a)* fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento complessivo in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e in termini di competenza per ciascuno degli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari a euro 11.791.001,36, euro 11.820.744,58 ed euro 12.722.470,66;».

2. L'art. 6 della legge regionale n. 33/2019, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Fondo strategico regionale*). — 1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati per l'esercizio 2020 in euro 10.126.697,00, come da apposito allegato, e trovano copertura con le risorse allocate alla missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”.».

3. L'art. 7 della legge regionale n. 33/2019, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Fondi speciali*). — 1. Il fondo speciale per le spese correnti, di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, titolo I “Spese correnti”) è determinato in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispettivamente in euro 220.000,00, euro 100.000,00 ed euro 100.000,00.».

Art. 30.

Applicazione dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del conseguente decreto ministeriale del 3 settembre 2019

1. In vigore delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, verificato il rispetto dei parametri in esso contenuti, al fine di garantire il concorso di giunta e consiglio regionale al rispetto del limite complessivo regionale, indicato nel valore soglia individuato nel decreto ministeriale del 3 settembre 2019 (Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni), la giunta e il consiglio regionale ripartiscono, a fini organizzativi interni, le complessive capacità assunzionali della regione, ciascuno potendo incrementare la rispettiva spesa di personale entro il limite massimo percentualmente definito in misura direttamente proporzionale al grado di incidenza del numero delle unità di personale a tempo indeterminato presenti in servizio nei ruoli separati di giunta e di consiglio regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto al numero delle unità di personale a tempo indeterminato complessivamente in servizio, alla medesima data, nella regione.


Art. 31.

Sistema dei controlli interni

1. Ai sensi dell'art. 53 dello statuto regionale il presente articolo disciplina il sistema dei controlli interni finalizzati a:

- a)* garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa dell'ente;
- b)* valutare le performance e le prestazioni della dirigenza e del personale regionale;
- c)* verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- d)* valutare la congruenza dei risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti.

2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale e regionale, e in particolare dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrative e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e successive modificazioni e integrazioni e dal



decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, il sistema dei controlli interni è articolato in:

a) controllo di regolarità amministrativa volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;

c) controllo sulle performance dell'ente, organizzative e individuali, mediante forme di controllo strategico, aziendale, gestionale e sulle prestazioni e i risultati;

d) controllo sugli enti e organismi del sistema regionale, controllo analogo sulle società in house, verifica delle procedure di gestione e controllo sulle società partecipate;

e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale attuata dal collegio dei revisori dei conti secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con uno o più regolamenti la giunta regionale dà attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi della normativa in materia, anche in un'ottica di sistema di performance management, disciplinando le competenze e le modalità organizzative e procedurali.

Art. 32.

Norma transitoria per i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale

1. Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti ai sensi della vigente normativa regionale e al fine di assicurare la continuità del servizio, le funzioni connesse al servizio di interesse generale di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale, relativamente a spazi, locali e infrastrutture comuni, continuano ad essere svolte dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modifiche e integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2023.

Art. 33.

Reti e servizi di comunicazione elettronica

1. È ammesso sotto il profilo concessorio il posizionamento di fili, cavi e ogni installazione necessaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche),

qualora aggraffate ad attraversamenti di corsi d'acqua esistenti senza riduzione della sezione di libero deflusso, ovvero interessino linee aeree esistenti.

2. Resta a carico dei soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 1, senza diritto ad alcun indennizzo, il riposizionamento delle linee che interessano opere di attraversamento di corsi d'acqua, qualora tali opere siano oggetto di interventi di adeguamento anche idraulico.

3. I soggetti esecutori degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a depositare presso la regione, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, ai fini dell'attività di controllo regionale, il progetto degli stessi, comprensivo di relazione sottoscritta da tecnico abilitato che attesti l'influenza dei lavori rispetto al regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a individuare le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, le cooperative e i consorzi di titolari di licenza taxi maggiormente rappresentative e ad adeguare la composizione della commissione regionale nominata con decreto del presidente della giunta regionale n. 6330 del 23 ottobre 2019 alle disposizioni della lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 come sostituita dalla presente legge, con contestuale decadenza dei componenti esperti designati dalle organizzazioni di categoria ai sensi della previgente lettera b) del comma 2 dell'art. 7.

2. Sono fatti salvi gli atti e le attività già compiute dalla commissione regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 25/2007, nominata con decreto del presidente della giunta regionale n. 6330/2019, nonché gli effetti già prodottisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Resta ferma la durata di cinque anni della commissione regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 25/2007, nominata con decreto del presidente della giunta regionale n. 6330/2019 anche a seguito dell'adeguamento della commissione alle disposizioni della lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 come sostituita dalla presente legge.

Art. 35.


Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 36.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 maggio 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

20R00223

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2020, n. 10.

Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 51 n. 5 del 10 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione concorre a realizzare, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto, nell'ambito delle materie di propria competenza, il rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale, anche mediante azioni, svolte in collaborazione con le autorità statali e internazionali, per favorire il loro reinserimento sociale, conformemente alle disposizioni sui diritti fondamentali e sociali affermati dalla Costituzione e in attuazione, in concorso con le Autorità dello Stato e le competenti Autorità internazionali, della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata con la legge 2 gennaio 1989, n. 7 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987), della Convenzione di New York contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, ratificata con la legge 3 novembre 1988, n. 498 (Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nonché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952).

Art. 2.

Istituzione e nomina

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, è istituito presso la Giunta regionale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, quale organismo di garanzia, nell'ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare, di restrizione nei centri di prima accoglienza e permanenza temporanea per stranieri, sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) o comunque sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, scelto tra persone di comprovata competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che abbiano svolto attività di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie e che, in particolare, abbiano favorito la promozione di attività di inclusione sociale.

3. Il Garante deve essere in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente.

4. A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria è convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria avviene entro un mese.

5. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

6. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.


Art. 3.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un comune della regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Non sono eleggibili a Garante:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, della città metropolitana, provinciali, comunali o i titolari di altre cariche elettive;



2) i dipendenti della Regione, della città metropolitana, delle provincie, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie liguri (ASL);

3) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, della città metropolitana, provinciale e comunale;

4) gli amministratori e i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

5) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la città metropolitana, le provincie, i comuni e le ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Garante non può durante il mandato esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato.

5. L'ufficio del Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4.

Decadenza, sostituzione e revoca

1. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

2. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.

Art. 5.

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure restrittive adottate nei confronti delle persone di cui alla presente legge siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti;

b) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti ristretti siano assicurate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualità della vita e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi del supporto delle risorse esistenti sul territorio;

c) interviene anche d'ufficio sull'attività degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale sia maggioritaria, delle ASL e delle aziende ospedaliere, degli enti locali e di tutti quegli enti che comunque svolgono attività nelle materie di competenza regionale, per assicurare che i procedimenti attinenti diritti o interessi di cui siano titolari le persone di cui all'art. 1 si svolgano regolarmente e nei termini previsti dall'ordinamento;

d) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone oggetto della presente legge, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano un'attività inerente a quanto segnalato;

e) favorisce la collaborazione della Regione, degli enti e delle associazioni nello svolgimento di attività lavorative, sportive, culturali e sociali nell'ambito degli Istituti penitenziari per adulti di cui all'art. 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario, sull'organizzazione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni e integrazioni e degli Istituti penali per i minorenni;

f) visita gli Istituti penitenziari, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi;

g) segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi e autorità regionali e statali e, ove necessario, internazionali, gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi e le irregolarità nei confronti delle persone ristrette;

h) assicura il rispetto del diritto all'istruzione garantito alle persone private della libertà personale, proponendo interventi volti al miglioramento del livello di istruzione di tali persone;

i) favorisce, in raccordo con le competenti autorità, programmi e interventi di formazione rivolti alle persone in stato di privazione o di limitazione della libertà personale.

2. Il Garante informa periodicamente la commissione consiliare competente in materia sull'attività svolta.


Art. 6.

Poteri

1. Il Garante può richiedere alle amministrazioni penitenziarie le informazioni e la trasmissione dei documenti e degli atti che ritenga utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Garante può richiedere l'intervento di tutela diretto laddove ravvisi limitazioni, impedimenti o ostacoli incontrati nello svolgimento delle attività, previa segnalazione alle autorità competenti.

3. Il Garante, di propria iniziativa o su segnalazione ricevuta, istruisce le pratiche relative a fatti rilevanti, nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, con ogni modalità che ritiene opportuna.



4. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia infondata, archivia la richiesta ricevuta con atto motivato.

5. Il Garante, nel caso in cui ritenga che la segnalazione sia fondata, intima all'ufficio competente la risoluzione e, comunque, la rimozione dell'irregolarità nel termine di quindici giorni.

6. Qualora l'ufficio non provveda nel termine di cui al comma 5, il Garante sollecita l'intervento delle competenti autorità e organismi nazionali e internazionali in modo da fornire la necessaria assistenza e tutela.

7. Il Garante può avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato, di centri di studi e ricerca.

8. In tutti i casi in cui sia possibile, il Garante propone all'amministrazione competente la soluzione in via generale di questioni determinate o relative a singole persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 7.

Relazione annuale

1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

2. La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, previa audizione da parte della commissione competente del Garante stesso.

3. La relazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente nel sito internet della Regione.

Art. 8.

Attività del Garante

1. Il Garante propone alla Giunta regionale le iniziative e gli interventi volti a realizzare la tutela dei diritti fondamentali delle persone di cui all'art. 1 e gli interventi per il reinserimento sociale dei detenuti.

2. Il Garante esprime, entro venti giorni dalla richiesta, il parere sugli atti della Regione e degli enti locali relativi alla condizione carceraria, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse che favoriscono le misure alternative alla detenzione, al trattamento inframurario, alla partecipazione della cittadinanza al processo di inclusione sociale e al volontariato penitenziario.

3. Il Garante sollecita gli enti locali alla promozione delle iniziative che favoriscono l'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla tutela della salute di persone in esecuzione penale.

Art. 9.

Coordinamento

1. Il Garante collabora con i titolari di funzioni di garante dei detenuti operanti in ambito locale, anche al fine di segnalare situazioni di interesse comune e di coordinare le attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10.

Trattamento economico

1. Al Garante sono attribuiti un'indennità di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e i trattamenti di missione previsti per i dirigenti della Regione.

Art. 11.

Sede, organizzazione e struttura

1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni avvalendosi della struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge:

- a) il Garante viene nominato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) il Garante presenta la relazione di cui all'art. 8 entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni decorrenti dalla nomina.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, lettera a), e fino alla nomina del Garante, le relative funzioni sono svolte dal difensore civico della Regione al quale vengono contestualmente assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

anno 2020 - prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

anno 2021 - prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo



alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

anno 2022 - prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° giugno 2020

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

20R00224

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 24.

Misure economiche di sostegno a favore del personale operante nel servizio sanitario regionale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 20 aprile 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale);


Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. La particolare, gravità dell'emergenza sanitaria in atto ha determinato la necessità di porre in essere a livello regionale, in conformità a quanto previsto a livello nazionale, straordinarie misure di prevenzione, gestione e contenimento del fenomeno pandemico, adottate con specifiche ordinanze del Presidente della Giunta regionale;

2. Unitamente alle misure predette, è risultato essenziale adottare processi di riassetto organizzativo del Servizio sanitario regionale (SSR), sia a livello di rete ospedaliera, sia a livello di servizi territoriali, al fine di garantire la migliore efficienza ed appropriatezza negli interventi di presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 e, nel contempo, assicurare l'indefettibile tutela del diritto alla salute per tutte le persone presenti in Toscana;



3. L'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ha comportato un quadro di emergenza pandemica epocale, per affrontare il quale il ruolo del personale del Servizio sanitario nazionale risulta essere il perno fondamentale e primario per garantire la tutela della salute pubblica;

4. L'impegno e la dedizione del personale che presta servizio nell'ambito del Servizio sanitario regionale, giornalmente dedicato, in maniera diretta ed indiretta, alla gestione dell'emergenza sanitaria, comporta che tale personale sia costantemente esposto ad un indubbio rischio biologico, connesso all'elevatissimo potere diffusivo del *virus*, e a un profondo disagio connesso al carico di lavoro e alle condizioni di *stress* in cui tale lavoro viene svolto;

5. L'attribuzione di misure economiche di sostegno a favore del personale operante nell'ambito del Servizio sanitario regionale risulta essere un atto dovuto, al fine di garantire la continuità dei servizi e, al contempo, il giusto riconoscimento degli operatori impegnati direttamente o indirettamente nella gestione dell'emergenza sanitaria;

6. Il decreto-legge 18/2020, all'art. 1, comma 1, prevede che i fondi contrattuali del personale operante nel Servizio sanitario nazionale siano incrementati, per ogni regione, dell'importo indicato nella tabella di cui all'allegato A del medesimo decreto, importo corrispondente, per la Regione Toscana, ad euro 15.760.280,00 comprensivi di oneri e IRAP, al fine di incrementare le risorse inerenti alla remunerazione del lavoro straordinario del personale operante nel Servizio sanitario regionale e impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria causata da COVID-19;

7. I lavori parlamentari in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 18/2020 e gli emendamenti ad esso relativi proposti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome prefigurerebbero, tra l'altro, l'ampliamento delle fattispecie di destinazione delle risorse all'ambito più generico delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro e la facoltà, da parte delle regioni e province autonome, di incrementare le risorse stanziato dallo Stato per un eguale corrispettivo;

8. Nelle more di eventuali disposizioni approvate dal legislatore statale, sussiste, pertanto, la responsabilità e l'onere per il legislatore regionale di adottare, in relazione all'organizzazione del Servizio sanitario regionale, ogni misura necessaria a garantire la concreta operatività e funzionalità dei servizi sanitari, ivi compresa la previsione di misure economiche di sostegno a favore del personale impegnato nell'emergenza sanitaria;

9. Gli oneri relativi alle misure economiche, di cui alla presente legge, trovano copertura con le risorse stanziato da disposizioni di livello nazionale, con le risorse del fondo sanitario regionale e con le eventuali risorse derivanti da atti di donazione a favore del Servizio sanitario regionale;

10. In considerazione dell'urgenza connessa all'emergenza pandemica in atto, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Misure economiche di sostegno a favore del personale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19.


1. Al personale operante nell'ambito del Servizio sanitario regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, sono riconosciute, limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria in atto e alle risorse, di cui all'art. 3, misure economiche di sostegno.

2. Le misure di cui al comma 1, possono essere garantite attraverso il ricorso agli strumenti contrattuali previsti, quali indennità o incentivi, oltre che alla dovuta remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, nonché attraverso l'attribuzione di un beneficio economico giornaliero per ogni turno effettivo di servizio prestato in presenza e diversamente graduato in ragione del differente rischio espositivo e disagio di lavoro, a cui il soggetto è esposto.

3. Attraverso gli strumenti negoziali e le risorse disponibili a legislazione vigente, fatto salvo il ricorso alle risorse di cui all'art. 3, comma 3, la regione opera affinché le misure economiche di sostegno siano riconosciute, dai soggetti competenti, anche agli operatori non contrattualizzati dagli enti del Servizio sanitario regionale, che prestano attività sanitaria o socio-sanitaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. L'attivazione delle misure di sostegno di cui al comma 1, è effettuata in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalle norme nazionali vigenti in materia di fondi contrattuali e di costo del personale, ove non derogate dalle norme approvate ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, fatta eccezione per le risorse di cui all'art. 3, comma 3, nonché dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo applicative uniformi per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo primariamente conto del personale in servizio in presenza. Ciascuna azienda ed ente del Servizio sanitario regionale definisce, entro dieci giorni dall'approvazione della deliberazione predetta e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il dettaglio delle misure economiche di sostegno di cui al comma 2.



Art. 2.

Norma di prima applicazione

1. Le misure di cui all'art. 1 possono trovare applicazione, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, anche in merito ad attività connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già poste in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento delle misure economiche di cui all'art. 1 la regione destina nell'anno 2020:

a) euro 15.760.280,00 a valere sui trasferimenti statali di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18/2020, per le finalità stabilite dalla medesima normativa;

b) una somma equivalente a quella di cui alla lettera *a)*, e pari a euro 15.760.280,00, a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale indistinto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse, pari a complessivi euro 31.520.560,00, stanziati sulla missione 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

3. La regione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono incrementare le risorse di cui al comma 1 con eventuali contributi provenienti da donazioni compatibili con le finalità della presente legge.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 aprile 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00217

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 25.

Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche alla l.r. 79/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 22 aprile 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Considerato che:

1. Il territorio regionale è stato colpito nel mese di dicembre 2019, segnatamente nei giorni 2, 21 e 22, dal susseguirsi di eccezionali ed intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di piogge associati a fulminazioni e raffi che di vento, tali da determinare esondazioni di corsi d'acqua del reticolo idraulico, anche minore, e criticità di funzionamento nei sistemi di drenaggio urbano, con conseguenti allagamenti di intere frazioni e aree produttive, smottamenti e attivazione di movimenti franosi, danneggiamento di infrastrutture viarie, soprattutto provinciali e comunali, reticolo idraulico, fognature, nonché danni diffusi al patrimonio pubblico e privato;

2. A seguito di tali eventi eccezionali, il presidente della Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 67/2003, rispettivamente con il decreto 5 dicembre 2019, n. 178 (Evento meteorologico 2 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *a)*, legge regionale n. 67/2003), ed il decreto 23 dicembre 2019, n. 193 (Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. *a)*, legge regionale n. 67/2003);

3. In attuazione della legge regionale n. 67/2003 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, sono



stati individuati i comuni interessati dalle dichiarazioni di emergenza sopracitate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale 16 dicembre 2019, n. 1600 (DPGR n. 178/2019. Eventi meteorologici del 2 dicembre 2019. Individuazione dei Comuni colpiti) e 22 dicembre 2019, n. 1665 (DPGR n. 193/2019. Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Individuazione dei comuni colpiti e assegnazione risorse);

4. In analogia a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale n. 79/2019 per gli eventi eccezionali verificatisi nel mese di novembre 2019, si rende necessario porre in essere un intervento legislativo urgente al fine di estendere detta norma anche agli eventi di dicembre 2019, senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale;

5. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, occorre prevederne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 79/2019

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), è sostituita dalla seguente: «Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 79/2019, dopo le parole: «del mese di novembre» sono inserite le seguenti: «e del mese di dicembre».

3. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 79/2019, dopo le parole: «gli interventi urgenti e necessari» sono inserite le seguenti: «eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 aprile 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00218

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2020, n. 26.

Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 22 aprile 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m*) e *v*), dello statuto;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e, in particolare, l'art. 16, comma 1-*quinquies*;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e in particolare, l'art. 1, comma 70;

Visto il testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);


Visto il testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);



Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in considerazione del rilievo, sociale ed economico, delle attività finalizzate alla riduzione dei rischi da calamità naturali, ha dettato, con la legge regionale n. 58/2009, disposizioni in materia di previsione e prevenzione del rischio sismico;

2. La normativa statale ha introdotto specifiche detrazioni d'imposta per gli interventi di prevenzione sismica da effettuarsi nelle zone sismiche 1 e 2, c.d. «sisma bonus» di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 232/2016. Tali detrazioni si sono aggiunte al regime di detrazione fiscale già presente per la realizzazione dei lavori di recupero del patrimonio esistente e sono caratterizzate da una percentuale molto elevata di detraibilità delle spese, fino all'85 per cento della spesa totale;

3. Il sistema di detrazioni d'imposta «sisma bonus», previsto dalla normativa statale, è stato più volte prorogato, da ultimo con l'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

4. La Regione Toscana, con l'art. 103 della legge regionale n. 66/2011, ha istituito il fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili che garantisce, fra l'altro, la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici; tale fondo presenta adeguata disponibilità e la garanzia può essere richiesta sino al 31 dicembre 2021;

5. In considerazione dei gravi danni agli edifici causati dai recenti eventi sismici, appare congruo estendere il fondo di garanzia di cui all'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 per incentivare anche gli interventi edilizi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati destinati ad uso abitativo;

6. L'estensione ha carattere sperimentale e durata limitata ed è destinata, quale prima misura, a sostenere gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica per gli edifici situati nei comuni toscani aventi zone con valore dell'accelerazione di riferimento «ag» maggiore di 0,2 di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

7. Al fine di disporre celermente delle risorse del fondo regionale di garanzia, è necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge.

Art. 1.

Estensione del fondo di garanzia di cui all'art. 103 della l.r. 66/2011 a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici.

1. Il fondo di garanzia di cui all'art. 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), di seguito definito «fondo», è esteso a garanzia degli interventi edilizi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica per edifici situati nei comuni individuati nell'allegato A della presente legge.

2. L'estensione del fondo di cui al comma 1 è finalizzata a fornire la garanzia finanziaria per la concessione di prestiti per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico o di interventi locali, così come individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni) a:

a) proprietari di immobili aventi destinazione d'uso abitativo prevalente ai sensi dell'art. 99, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

b) imprese cessionarie del credito di imposta, ai sensi dell'art. 16, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 103, comma 2, della legge regionale n. 66/2011, con deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo e la eventuale riserva di risorse per i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 2.

Durata del fondo

1. L'estensione del fondo di cui all'articolo 1 cessa alla data del 31 dicembre 2021.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 aprile 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00219



LEGGE REGIONALE 21 aprile 2020, n. 27.

Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 24 aprile 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Considerato opportuno estendere le funzioni relative all'ispettorato di porto svolte dall'Autorità portuale regionale per il canale Burlamacca all'intero ambito di competenza regionale;

Approva la presente legge

Art. 1.

Funzioni delle Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2012

1. Al comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale del 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005), le parole «a ter) ed a quater)» sono sostituite dalle seguenti: «ed a ter)».

2. Dopo il comma 1-quater dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2012 è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettera a quater), della legge regionale n. 88/1998.».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 aprile 2020

(Omissis).

ROSSI

20R00220

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2020, n. 28.

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 dell'8 maggio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014.);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);



Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno proporre l'incremento dello stanziamento previsto per l'anno 2020 dall'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 in considerazione del mancato impegno, nell'anno 2019, a valere sulla stessa autorizzazione legislativa, di un importo pari ad euro 1.234.804,54;

2. È necessario disporre un contributo di euro 50.000.000,00 per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno;

3. In considerazione delle problematiche organizzative derivanti dall'emergenza sanitaria, è necessario partecipare al 2021 le verifiche di effettività delle funzioni delle unioni di comuni, disporre che i contributi alle unioni siano concessi nel 2020 sulla base dei provvedimenti assunti nel 2019, e che i contributi ai piccoli comuni di cui all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 siano concessi sulla base delle funzioni che risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni, indipendentemente dagli esiti dell'ultima verifica di effettività svolta. Per gli stessi motivi, per i contributi di cui all'art. 82-bis della legge regionale n. 68/2011 concessi nell'anno 2020, è necessario che il termine previsto dal medesimo art. 82, comma 10, possa essere rideterminato con deliberazione della giunta regionale;

4. È opportuno prorogare al 30 giugno 2021 il termine massimo entro il quale è consentito l'avvalimento di strutture regionali per l'esercizio transitorio delle funzioni in materia di ambiente tornate nella competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019, al fine di consentire agli enti locali interessati di far fronte alle difficoltà operative sopravvenute a seguito dell'emergenza sanitaria;

5. In considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al virus COVID-19, è opportuno prorogare per l'anno 2020 il termine per la presentazione delle istanze di concessione del contributo per famiglie con minori disabili;

6. A seguito del sequestro preventivo del viadotto «Puleto», nel Comune di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della S.S. 3 bis Tiberina (E45), che ha provocato ingentissimi danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio, e in relazione alle indennità specifiche di sostegno al reddito in favore di lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno dovuto ridurre o sospendere l'attività lavorativa, è necessario supportare le imprese ubicate nei comuni interessati;

7. Il giorno 9 dicembre 2019, nei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, si è verificato un sisma di particolare intensità i

cui effetti sono stati avvertiti anche in altre zone del territorio regionale. In relazione a tale evento è necessario uno stanziamento finanziario straordinario, finalizzato all'erogazione di un contributo regionale per gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall'evento, anche integrativo del contributo statale, per consentire, in tempi rapidi, il recupero della funzionalità degli immobili destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata e sgomberata, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, con lo scopo della revoca dei medesimi;

8. Il settore floricolo e il settore ovicaprino hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell'epidemia COVID-19 e stanno incontrando difficoltà a preservare la continuità dell'attività economica per gravi carenze di liquidità. È necessario quindi intervenire prontamente per sostenere questi settori operando nell'ambito della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020, che prevede misure di aiuto eccezionali da attivare entro il mese di dicembre 2020;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Capo I

INTERVENTI CONCERNENTI LE AZIENDE SANITARIE

Art. 1.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della l.r. 19/2019

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), è sostituito dal seguente:


«1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 151.234.804,54 per il triennio 2019 - 2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 51.234.804,54 per l'anno 2020, ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2021.».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 151.234.804,54, si fa fronte:

per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019;

per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente per euro 51.234.804,54 e per euro 50.000.000,00, con gli stanziamenti



menti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.».

Art. 2.

Contributo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000.000,00 per l'anno 2022, finalizzato alla realizzazione del nuovo edificio ospedaliero nella città di Livorno.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2022.

Capo II

INTERVENTI CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI

Art. 3.

Verifiche di effettività e contributi per l'anno 2020. Modifiche all'art. 111 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 7-novies dell'art. 111 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:

«7-decies. Le verifiche di effettività di cui all'art. 91, previste per l'anno 2020, sono posticipate all'anno 2021. Nell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all'art. 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell'anno 2019, alla sola condizione che non si trovino in fase di scioglimento. Le risorse previste nel bilancio regionale per l'anno 2020 e destinate ai contributi dell'art. 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell'anno 2019. Nello stesso anno 2020, i contributi di cui all'art. 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste, le quali, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell'ultima verifica di effettività svolta.».

2. Dopo il comma 7-decies dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«7-undecies. Per i contributi di cui all'art. 82-bis concessi nell'anno 2020, il termine di cinque mesi per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, previsto dal comma 10 dell'articolo medesimo, può essere rideterminato con deliberazione della giunta regionale, anche in relazione a ogni singolo procedimento di concessione.».

Art. 4.

Proroga dell'avvalimento per lo svolgimento di funzioni in materia di ambiente di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all'art. 44-bis della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell'art. 44-bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014), le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

Capo III

INTERVENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 5.

Proroga di termine. Modifiche all'art. 5 della l.r. 73/2018

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2020, in considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al virus COVID-19, l'istanza di concessione del contributo può essere presentata entro il 31 agosto.

Art. 6.


Contributi per assunzioni di personale da parte delle aziende con sede nei comuni interessati dalla chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45

1. Al fine di sostenere i datori di lavoro privati con sede legale o unità produttiva nei comuni interessati dalla chiusura della strada statale SS 3-bis Tiberina E45 di cui all'art. 40, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi, sino a un massimo di complessivi euro 1.900.000,00, per le assunzioni di personale realizzate nel biennio 2019 - 2020 presso le unità produttive ubicate nei comuni sopra individuati.

2. Il contributo massimo è pari a euro 8.000,00 per l'assunzione di un singolo lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

3. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'approvazione degli interventi e le modalità per l'erogazione dei contributi.

4. I contributi sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 140/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti «de minimis».



5. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.900.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 03 «Sostegno all'occupazione», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 7.

Intervento finanziario straordinario in favore dei soggetti privati che hanno subito danni dal sisma nel Mugello del 9 dicembre 2019

1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza conseguente l'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, è autorizzata la spesa, per l'anno 2020 e nel limite massimo di euro 1.100.000,00, per l'erogazione di un contributo straordinario destinato agli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall'evento sismico e finalizzato alla revoca dei provvedimenti di sgombero all'uopo adottati dalle competenti autorità.

2. Il contributo di cui al comma 1:

a) è riconosciuto in favore dei soggetti privati ed è destinato al ripristino degli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiati e sgomberati a seguito dell'evento di cui al comma 1;

b) è concesso nell'importo massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, anche ad integrazione del contributo previsto nelle disposizioni statali adottate per il medesimo evento.

3. Il contributo di cui al comma 1 può altresì essere riconosciuto, sempre nel limite di cui al comma 2, lettera b), anche per il ripristino, purché strumentale al recupero di una unità strutturale in cui siano comprese le unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), delle pertinenze e delle unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello di abitazione principale.

4. La giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere trasferite sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario delegato, nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 16 gennaio 2020, n. 627 (Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e di San Piero, di Vaglia e di Vicchi o ricadenti nella città metropolitana di Firenze).

6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 8.

Rimodulazione di spesa. Modifiche all'art. 4 della l.r. 75/2019

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), le parole: «di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 - 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 200.000,00 per l'annualità 2020 e di euro 500.000,00 per l'annualità 2021» e le parole: «2019 - 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020 - 2022».

Art. 9.

Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovicaprino


1. La giunta regionale è autorizzata ad attivare le seguenti misure di aiuto:

a) sovvenzione diretta alle imprese agricole che operano nella produzione dei fi ori, individuate sulla base delle informazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all'art. 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), gestito dal l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»);

b) sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di ovicaprini ad orientamento produttivo latte, con una consistenza di almeno cinquanta capi rilevabile dalla banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), con priorità alle imprese che trasformano il latte prodotto dalle proprie UPZ;

c) sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione che producono formaggi ovisini a denominazione d'origine protetta della Toscana, prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a parziale copertura dei maggiori costi derivanti da un incremento della fase di stagionatura, ferme restando le condizioni contrattuali definite con i conferitori di latte prima dell'emergenza in corso.

2. Possono accedere alla misura di cui al comma 1, lettere a) e b), le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.



3. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attuazione della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020.

4. La giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto delle risorse complessivamente previste al comma 6 fra le misure di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), nonché alla definizione di criteri e le modalità per la concessione delle misure di aiuto.

5. L'erogazione degli aiuti è effettuata dalla regione tramite l'ARTEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 3.630.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti le disposizioni contenute nella presente legge, si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 - 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati all'allegato D della legge regionale 5 maggio 2020, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Prima variazione).

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 maggio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00221

REGIONE SICILIA

LEGGE 21 maggio 2020, n. 11.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 31 del 29 maggio 2020 (n. 17))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19, il turno elettorale amministrativo ordinario 2020, già fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, per il giorno di domenica 14 giugno 2020 con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, è rinviato al secondo semestre del 2020 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. Il mandato dei sindaci e dei consiglieri dei suddetti comuni è conseguentemente prorogato fino alla proclamazione dei sindaci e dei consiglieri comunali neoeletti.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si deve tenere conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco provvisorio dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020.


Art. 2.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 6, le parole «in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020»;

b) al comma 7 dell'art. 14-*bis* le parole «in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle parole «entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020»;



c) all'art. 51 le parole «e comunque non oltre il 15 novembre 2020» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 gennaio 2021».

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il termine di dodici mesi di cui all'art. 6, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 3.

Disposizioni in materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo 2020

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19, in via eccezionale, al fine di contenere i rischi di contagio durante il procedimento elettorale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale, nelle elezioni degli organi dei comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono nelle ore pomeridiane del sabato che precede la data delle votazioni;

b) le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00 e proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 14,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione;

c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui all'art. 36 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, e le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione della votazione, a decorrere dalle ore 14,00 del lunedì.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 maggio 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica:
Grasso*

(*Omissis*).

20R00226

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-038) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 1 0 0 3 *

€ 2,00

